



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Prot. n. 8529 del 23/10/2023

Ordinanza n. 31

OGGETTO: Istituzione divieto di sosta in via Caduti in guerra presso autorimessa comunale.

IL SINDACO

Considerato che in via Caduti in guerra sul retro della casa comunale e delle scuole primaria di primo grado e secondaria di primo grado, insiste un garage adibito al parcheggio dei veicoli di proprietà del Comune;

Che l'area anzidetta dev'essere lasciata libera da veicoli non autorizzati poiché la presenza di un'auto in sosta potrebbe creare intralcio ad un pubblico servizio anche solo rendendo più complicata la manovra di entrata e di uscita che, in caso di intervento urgente, deve essere celere;

che di frequente si sono verificati episodi spiacevoli di sosta selvaggia di mezzi non comunali;

Ritenuto pertanto, per motivi di sicurezza, istituire un divieto di sosta permanente presso l'area di accesso al garage di che trattasi;

Visti gli artt. 5,6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495 e ss.mm;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.,

ORDINA

Per le motivazioni suesposte, l'istituzione, con decorrenza immediata, di un divieto di sosta permanente in via Caduti in guerra, presso l'area di accesso al garage adibito a rimessa comunale

DISPONE

La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale nella sez. Amministrazione Trasparente;

La trasmissione all'Ufficio di Polizia Municipale di Marano Principato, al Comando Carabinieri di Castrolibero.

Gli operatori dell'Ufficio Vigilanza nonché degli altri Organi di Polizia Stradale e l'Ufficio Manutentivo, ognuno per la parte di competenza, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 Agosto 1990. N. 241 che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 30 giorni della pubblicazione all'albo Pretorio, ricorso al Ministero dei LL.PP. (D.P.R. 24.11.71 n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al T.A.R. della Calabria nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6.12.71 n.1034);

Che in relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del nuovo codice della strada (D.Lgs. n.285 del 1992), sempre nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei Lavori Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall'art.74 del regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992).

IL SINDACO

F.to: Dott. Giuseppe Salerno